



**COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE**  
Città Metropolitana di Napoli  
Settore Tecnico

Prot. N. \_\_\_\_\_ del 10/05/2021

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA**

(art.3, Legge Regionale Campania 2 luglio 1997, N. 18)

**SI AVVISA**

Che ai sensi di quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 06/05/2021, e' indetto il concorso per l'assegnazione di 1 ( un) alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà dell' A.C.E.R. (già Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli), ubicato sul territorio del Comune di Sant'Antonio Abate e di quelli che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.

**REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati e' ammesso se e' iscritto nelle liste della locale circoscrizione dell'impiego o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
- b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sant'Antonio Abate; i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell'ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
- c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, adeguati alle esigenze del nucleo familiare del richiedente nell'ambito di questa Provincia ( è adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone);
- d. non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito di questa provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
- e. non avere ricevuto l'assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né avere ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; e' ammesso a concorrere l'assegnatario il cui alloggio venga restituito all'ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento danno;

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE  
AOO JPE  
Protocollo N.0015986/2021 del 10/05/2021

- f. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio in precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice;
- g. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art.26, comma 4, Legge 08/08/1977, N. 513);
- h. reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all'anno 2020 (precedente a quello di pubblicazione del bando) non superiore a € 14.038,63;  
Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti :
  - 1. redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l'anno 2020 dai soggetti che alla data di pubblicazione del Bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare deceduto, per il quale concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità; i redditi non imponibili ai fini IRPEF, quali pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;
  - 2. il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2020 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1° (vedi art. 2 - comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 07/05/1999 n° 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n° 242):
    - a. saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
    - b. valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
    - c. valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivi di risparmio;
    - d. valore di partecipazioni azionarie in società.

Dall'importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero superiore a due, si detraggono inoltre € 516,46 per ogni altro componente fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi da lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione), il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Infine il reddito da lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti, va calcolato nella misura del 60% (art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n° 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n° 9, convertito con modifica della Legge 25 marzo 1982, n° 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 luglio 1997, n°18). Tali detrazioni saranno effettuate a cura delle Commissioni.

Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente o da pensione) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare da ciascuno dei nubendi per l'anno 2020.

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art.4 D.P.R. 30 maggio 1989, n 223).

Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all'art. 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.

Nell'attribuzione dei punteggi di seguito previsti, vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivono stabilmente e anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di

pubblicazione del bando di concorso ( art. 2 L.R. Campania 2 luglio 1997, n° 18; art. 1-bis comma 7 dect. Cit. ).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e - limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f), e g) - da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

## **MODALITÀ' PER LA PARTECIPAZIONE**

Le domande devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e devono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.

Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti elettrici il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

I moduli possono essere scaricati dal sito dell'Ente [www.comunesantantonioabate.it](http://www.comunesantantonioabate.it), nell'apposita sezione 'Assegnazione alloggi ERP'.

Le domande, con l'indicazione del mittente, devono essere contenute, in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: 'Domanda di partecipazione al bando di concorso del Comune di Sant'Antonio Abate, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica'.

Esse potranno essere consegnate a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Antonio Abate, alla Piazza Don Mosè Mascolo, o possono essere spedite, a mezzo di raccomandata A.R., al predetto indirizzo, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e, dunque, **entro le ore 13.00 del giorno 25 giugno 2021**; per le raccomandate fa fede il timbro postale di invio.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda e' prorogato di ulteriori 30 giorni (ore 13.00 del giorno 26 luglio 2021).

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

- dati del concorrente;
- composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto "Requisiti per la partecipazione";
- situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita all'anno precedente a quello corrente (2020);
- possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
- possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), e g).

Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non e' successivamente sanabile e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando, ed allegando alla domanda, la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio, con la relativa documentazione probatoria.

Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento di identità, comprovano quanto dichiarato dall'istante.

Il Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; chi rilascia dichiarazioni mendaci e' punito dalla legge e decade dal beneficio dell'assegnazione eventualmente spettante.

## **CANONE DI LOCAZIONE**

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della Legge Regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso l'apposita Commissione, costituita come previsto dall'art. 5 della Legge Regionale della Campania 2 luglio 1997 n. 18, e dalla circolare esplicativa AL/ n.1666 n. 1 del 5.11.1997, alla istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo- domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

## **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI**

Completata l'istruttoria, l'anzidetta Commissione trasmette le domande (con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti) alla Commissione Provinciale per l'assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art.6 della L.R. Campania 02/07/1997 N. 18), che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Entro detto termine di trenta giorni dalla pubblicazione o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio a mezzo raccomandata A.R./PEC della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R./PEC, opposizioni alla stessa Commissione Provinciale per l'assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.

Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione Provinciale preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune.

La graduatoria è pubblicata entro 60 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l'eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.

Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e la controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede all'esclusione o al mutamento della posizione in graduatoria del concorrente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino all'aggiornamento della stessa.

La graduatoria definitiva e' anche valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.

**Il Dirigente del Settore Tecnico**  
**F.to Ing. Graziano Maresca**

**Il Sindaco**  
**F.to Ilaria Abagnale**